



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Publicato su Amministrazione
Trasparente il 4/12/2024
FIRMATO DIGITALMENTE IL 29.11.2024

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

CONTRATTO D'APPALTO

N. ___ del ___ **Registro unico aziendale**

**ACCORDO QUADRO CIG B401C4AB15 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI**

PROPRIETÀ DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, UBIcato IN

PISTOIA P.ZZA SAN LORENZO CIVICI 27 - 28 RELATIVI A:

**PROGETTO 1 - PNRR M5C2 Sub Investimento 1.1.2 - "Azioni per una
vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani"**

(CODICE CUP E94H22000180006) - € 799.500,92;

PROGETTO 2 - PNRR M5C2 Sub Investimento 1.3.2 -

"Stazioni di Posta" (CODICE CUP E94H22000240006) - € 916.170,40;

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaventiquattro (2024) nel mese e nel giorno dell'ultima firma
digitale apposta

TRA

- **Azienda USL Toscana centro** (di seguito indicata come "Stazione
appaltante"), con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1, codice
fiscale e partita IVA n. 06593810481, rappresentata dal Dott. Massimo
Martellini, nato a Pistoia (Pt) il 13.06.1962, domiciliato per la carica presso la
Sede dell'Azienda, il quale interviene nella sua qualità di Direttore della SOC
Appalti e supporto amministrativo, nominato con Delibera del Direttore
Generale della Azienda USL Toscana centro n. 709 del 31.05.2023,
autorizzato, ai sensi della Delibera n. 885 del 16.06.2017, a impegnare



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

legalmente e formalmente l'Azienda stessa per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1153 del 24.10.2024;

E

- **Impresa ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL** (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in Via G. di Vittorio, 51/A – Empoli (FI), Loc. Terrafino – 50053, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03692370483, iscritta al n. FI-381870 nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze, rappresentata da Fabio Guazzini, nato a Empoli (Fi) il 08.05.1951, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima;

PREMESSO

- che la Società della Salute Pistoiese ha partecipato all'Avviso pubblico n. 1/2022 bandito dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, finalizzato alla presentazione, da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, di proposte di intervento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea - *Next generation Eu.*

- che, nello specifico, la Società della Salute Pistoiese ha presentato due proposte di intervento entrambe relative alla Missione 5 ("Inclusione e coesione"), Componente 2 ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"), Sottocomponente 1 ("Servizi sociali , disabilità e marginalità sociale");

- che i menzionati progetti hanno per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile di proprietà della



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Azienda USL Toscana Centro, ubicato in Pistoia Piazza San Lorenzo civici 27
- 28 per la realizzazione di alloggi assistiti per anziani e di una stazione di
posta;
- che il costo complessivo dell'intervento è, per il progetto 1, di Euro
1.063.000,00 e per il progetto 2 di Euro 1.206.000,00
- che in data 9.2.2024, previe delibere del Direttore Generale n. 123 e 124 del
6.2.2024 di autorizzazione alla sottoscrizione, l'Azienda USL Toscana Centro
ha sottoscritto con la Società della Salute Pistoiese gli accordi con cui è stata
incaricata della progettazione esecutiva, dell'espletamento della procedura di
affidamento dei lavori (con l'assunzione del ruolo di committente e stazione
appaltante), della esecuzione dei lavori e della gestione finanziaria delle
risorse trasferite;
- che i progetti in questione sono stati inseriti nel piano degli investimenti
aziendale 2024/2026, approvato con Delibera D.G. n° 326 del 22.03.2024;
- che con Delibera del Direttore Generale n. 1153 del 24.10.2024 sono stati
approvati i progetti esecutivi relativi ai due interventi, costituiti dalla
documentazione allegata alla Relazione del Rup così come dettagliata
nell'"Elenco elaborati";
- che in particolare, nel predetto "Elenco elaborati" sono ricompresi anche il
Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto e il Quadro Economico;
- che con la predetta Delibera n. 1153 del 2024 veniva altresì indetta la
procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1° lett. d) D.
Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ex art. 59
comma 3° del medesimo D.Lgs., per un importo complessivo pari a
1.715.671,32 (di cui oneri sicurezza pari a € 113.650,64), oltre IVA;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- che si prevedeva che l'Accordo Quadro avesse per oggetto lavori appartenenti alle seguenti categorie:

- OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" per € 1.276.814,18;
- OG 11 "Impianti tecnologici" per € 438.857,13;

- che con Determina dirigenziale n. 2433 del 15.11.2024, è stato aggiudicato l'Accordo Quadro all'impresa ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE s.r.l. con un ribasso di 22,88%;

- che la predetta impresa risulta iscritta nell'elenco, istituito presso la Prefettura di Firenze, degli esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*white list*) e che, pertanto – stante l'art. 1, comma 52-bis, L. 190/2012 – non si è reso necessario acquisire la documentazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

- che l'Appaltatore ha costituito polizza fideiussoria per la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che il presente Accordo Quadro, in coerenza con la propria natura giuridica, costituisce *pactum de modo contrahendi*, ossia un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare la successiva manifestazione di volontà delle presenti parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti applicativi;

- che pertanto l'appaltatore, con la stipula del presente accordo, non acquisisce il diritto ad eseguire i lavori che saranno oggetto degli eventuali contratti applicativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il presente Accordo Quadro disciplina gli eventuali futuri contratti applicativi per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile di proprietà della Azienda USL Toscana Centro, ubicato in Pistoia, Piazza San Lorenzo civici 27 – 28.

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro si obbliga ad eseguire - a perfetta regola d'arte e secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto - le lavorazioni che verranno eventualmente affidate con successivi specifici contratti applicativi.

3. I lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile oggetto del presente contratto saranno, quindi, affidati e specificati, di volta in volta, all'Appaltatore mediante appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti dal Responsabile Unico del Progetto e dall'Appaltatore e per i quali potranno essere resi disponibili ulteriori documenti progettuali di maggior dettaglio.

4. Ciascun contratto applicativo conterrà le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni;
- c) le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
- d) l'importo dell'intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- e) i prezzi di cui all'allegato "Elenco prezzi" su cui applicare il ribasso



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

d'asta;

f) i luoghi interessati dagli interventi;

h) il cronoprogramma delle attività di ciascun intervento;

i) i termini utili per l'esecuzione delle attività (inizio e ultimazione lavori);

j) gli elaborati progettuali e/o specifiche tecniche di dettaglio;

k) il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

l) i documenti previsti per la sicurezza (PSC, POS, ecc.);

m) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale..

5. L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi conseguenti al presente Accordo dà facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del C.C., salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Dal presente Accordo Quadro non scaturiscono effetti obbligatori diretti a carico della USL Toscana Centro fintantoché non saranno sottoscritti gli eventuali contratti applicativi.

7. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti negli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e nei progetti esecutivi e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

8. Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
- il Capitolato Speciale d'appalto;
- gli elaborati generali di progetto oggetto dell'offerta presentata,
- l'Elenco Prezzi unitari;
- Il Computo metrico estimativo;
- Documentazione relativa alla sicurezza (PSC e POS);
- il Patto di Integrità dell'Azienda USL Toscana centro, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 706 del 31/05/2023, che l'Appaltatore si è impegnato a rispettare ed ha sottoscritto con la partecipazione alla procedura di gara,
- la polizza di garanzia;
- l'offerta economica.

9. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, le disposizioni indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni - altri elaborati.

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

1. Gli accordi attuativi potranno essere stipulati fino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.349.128,99 (unmilionetrecentoquarantanovemilacentoventotto/99 euro) oltre IVA, così suddivisi:

- Euro 1.235.478,35 (euro unmilione duecentotrentacinquemilaquattrocentosettantotto/35), per lavori;
- Euro 113.650,64 (euro centotredicimilaseicentocinquanta/64), per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

2. L'importo dei lavori a misura, come sopra indicato, è derivante dall'applicazione all'importo posto a base d'asta del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara pari al 22,88%.

3. Trattandosi di lavori a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023.

4. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

5. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo Quadro, saranno richiesti con specifici contratti applicativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi, nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

Art. 2 bis Obblighi dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L. n. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare all'Azienda USL Toscana centro, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Azienda USL Toscana centro entro sei (6) mesi dalla stipula del presente contratto.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 9 bis "Altre penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR o PNC.

2. Le Parti prendono atto che, come da comunicazione ARTI del 12.11.2024, l'Appaltatore non risulta essere censito ai sensi della L. 68/99.

3. In riferimento alle specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisito necessario per l'affidamento dei lavori in oggetto, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, come previsto dal comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto all'art.25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato.

In particolare, l'Appaltatore, oltre a quanto previsto dal suddetto art. 3 sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo delle singole *check list* allegate alla "*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*", che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta la documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dall'Azienda USL centro ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle *check list* anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit da parte dell'Amministrazione. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio del DNSH, così come definite nell'art 3 del Capitolato, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 9 bis "Altre penali".

5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'Azienda USL Toscana centro conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 9 del 10.02.2022 e dalla Circolare MEF RGS n.30 dell'11.08.2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2 018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

La violazione degli obblighi di cui al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9 bis "Altre penali".

6. L'Appaltatore è tenuto alla trasmissione all'Azienda USL Toscana centro di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e *target* afferenti agli investimenti della Missione 5 "Inclusione e coesione" del PNRR – Componente C2 Sub Investimento 1.1.2 e Sub Investimento 1.3.2. Inoltre è tenuto alla trasmissione delle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Azienda USL Toscana centro di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente Contratto. La violazione degli obblighi di cui al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9-bis "Altre penali".

7. L'Appaltatore è tenuto alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sulle Stazioni Appaltanti secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15.02.2021 di definizione delle modalità, tempistiche e strumenti per la rilevazione dei dati, dalla Circolare MEF-RGS del 10.02.2022, n. 9 e dalla Circolare MEF-RGS dell'11.08.2022, n. 30. La violazione degli obblighi di cui al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9-bis



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

“Altre penali”.

**Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza
dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore si impegna a nominare il Direttore di cantiere al momento della sottoscrizione del contratto applicativo. Qualora durante l'esecuzione del contratto applicativo l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori individuato in ciascun contratto applicativo, il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti.

2. In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19.04.2000, n. 145 l'Appaltatore ha eletto domicilio presso Via G. di Vittorio, 51/A – Empoli (FI), Loc. Terrafino – 50053 e ha il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@empoliluce.legalmail.it. Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19.04.2000, n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

4. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 4 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria nr. 1615.00.27.2799896432 in data 28.11.2024, emessa da SACE BT SpA agenzia di Scandicci, che si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda USL Toscana centro nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € 67.460,00 (euro sessantasettemilaquattrocentosessanta/00). La polizza suddetta è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

2. La Stazione appaltante può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 30 del Capitolato e dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di richiesta.

3. La Stazione appaltante potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento dell'importo della garanzia al nuovo valore contrattuale nei casi in cui, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, intervengano modifiche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Ai sensi dell'articolo 117, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. Ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità del presente Accordo, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente Accordo Quadro e negli eventuali e conseguenti contratti applicativi.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura dei danni che la Stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore si impegna a presentare, al momento della stipula dei contratti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

applicativi, apposita polizza assicurativa valida per tutta la durata prevista dei lavori per un massimale pari all'importo contrattuale in conformità all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla Stazione appaltante relativamente alle polizze richieste.

4. La polizza di cui al presente articolo dovrà essere integrata dall'Appaltatore nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 - Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

indicazioni contenute negli artt. da 26 a 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente Accordo, dal D. Lgs. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali (*Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili*, il cui schema è stato approvato con DGRT n. 1065 del 26.09.2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, Legge Regionale 13.07.2007 n. 38 e s.m.i.), ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

4. Inoltre, l'Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera), se tenuti, dovranno aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile per ciascuno dei contratti applicativi, nonché trasmettere, tramite l'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi di ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denuncia ai predetti Enti.

Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in mesi 48 (quarantotto) indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine, e salvo, invece, scadenza anticipata nel caso in cui l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

2. Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione del presente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Accordo (data di ricevimento, mediante PEC, da parte della Stazione appaltante, del presente contratto debitamente sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti).

3. Ove, alla data di scadenza del predetto termine, fosse in corso l'esecuzione o il completamento di una prestazione richiesta con il relativo contratto applicativo, detto contratto continuerà a produrre i propri effetti con riferimento e per il tempo previsto per l'ultimazione dello stesso.

4. Il termine per l'ultimazione dei lavori prescritto nel relativo contratto applicativo potrà essere adeguato, in contraddittorio con l'Appaltatore, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro di cui al primo capoverso.

6. I termini per l'esecuzione di ciascun contratto applicativo decorreranno dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna lavori.

Art. 9 - Penali per ritardi e premio di accelerazione

1. Per ciascun contratto attuativo, in caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, con le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato.

2. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

3. Ai sensi dell'art. 50, comma 4 D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili al momento della fine lavori, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni.

Art. 9-bis - Altre penali

1. In caso di ritardata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'art. 47, comma 3, della L. 108/2021, rispetto al termine previsto dal precedente art. 2 bis, comma 1, del presente contratto, si applica una penale giornaliera, ai sensi dell'art. 47, comma 6, della stessa L. 108/2021, per ogni giorno di ritardata consegna, pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale stesso, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della L. n. 108/2021. La mancata produzione della suddetta relazione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente periodo, determina, inoltre, per l'Appaltatore l'interdizione alla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

3. In caso di mancato rispetto dei principi richiamati all'art. 2 bis, comma 4, e delle regole di compliance dei "Principi e obblighi derivanti dal DNSH" si applica una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dall'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita dal presente contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. 4. In caso di mancata/ritardata consegna della documentazione di cui al precedente art. 2-bis, commi 5, 6 e 7, si applica una penale giornaliera, per ogni giorno di ritardata consegna, pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale stesso, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della L. n. 108/2021.

5. Il RUP, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle all'Appaltatore, per iscritto, con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Azienda USL Toscana centro ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Azienda USL Toscana centro di richiedere il risarcimento del maggior danno.

7. Per l'applicazione delle suddette delle penali, si rimanda al successivo art.16, co. 5 del presente contratto.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

1. È ammessa la sospensione dei lavori avviati con specifico contratto applicativo, su ordine della Direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Progetto, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

3. Ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6 dello stesso art. 121, l'Appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile e secondo criteri stabiliti dall'art. 8 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

4. Per tutto quanto qui non previsto in tema di riserve si rimanda all'art. 40 del Capitolato.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata per ciascun contratto applicativo, in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del Direttore Lavori/professionista incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste dall'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i verbali



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

delle misure, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i verbali delle misure suddetti.

Art. 12 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs. n. 36/2023 e suoi allegati e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 13 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

1. È facoltà della Stazione appaltante apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato e dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

2. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto o della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche al contratto applicativo o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato.

3. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante e a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

4. La Stazione Appaltante potrà procedere alla stipula di Contratti Applicativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro (importo di aggiudicazione pari all'importo posto a base di gara al netto del ribasso offerto dall'Aggiudicatario), riservandosi la facoltà di utilizzare l'ammontare determinato dalla differenza tra l'importo a base d'asta e l'importo di aggiudicazione per la stipula di ulteriori Contratti applicativi, fatto salvo il rispetto del termine temporale di validità dell'Accordo Quadro e fatte salve le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie ai sensi dell'art.120 del Codice.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 14 – Revisione dei prezzi contrattuali

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legge 31 marzo 2023, n. 36 .

2. I prezzi unitari delle lavorazioni ordinate con specifico contratto applicativo potranno essere oggetto di revisione nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 13 del Capitolato, che si richiama integralmente.

Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

1. Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto dovranno avvenire tramite casella di posta elettronica certificata (pec) indicata al precedente articolo 3.

2. La pec della Stazione appaltante è: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

3. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. Per ogni contratto applicativo, l'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto stesso, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 7 del Capitolato.

2. La Stazione appaltante erogherà, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori ordinati con specifico contratto applicativo.

3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante, che avverrà con le modalità di cui al successivo comma.

6. L'anticipazione erogata dalla Stazione appaltante viene compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti per singolo contratto applicativo e le misure poste in essere per l'attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi dell'art. 20 del Capitolato, al netto del ribasso d'asta, raggiungono l'importo così come definito al medesimo articolo del Capitolato.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza di ogni certificato di pagamento relativo al singolo contratto applicativo è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Per ogni singolo contratto applicativo, all'avvenuto raggiungimento dell'importo definito nel capitolato speciale, come disposto al comma 1:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo dell'accertamento di cui al comma 3 del citato articolo e lo trasmette immediatamente al Responsabile Unico del Progetto;

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 125, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, emette contestualmente e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

4. Nel caso in cui, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore dei lavori non adotti autonomamente lo stato di avanzamento dei lavori, si applica la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Ai sensi dell'art. 125, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Nel caso in cui sia applicata una penale a carico dell'Appaltatore, lo stesso deve fatturare l'intero ammontare della prestazione svolta, mentre la Stazione appaltante è obbligata, contestualmente alla fattura dell'Appaltatore, ad emettere fattura attiva elettronica per l'indennizzo dovuto a titolo di penale, qualificandolo come "escluso da base imponibile ex art. 15, Dpr. n. 633/72", secondo le modalità descritte nell'art. 18 del Capitolato.

6. Le fatture, ove non siano già state emesse al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, dovranno essere emesse dall'Appaltatore dopo la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione dei lavori



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 9.

7. Salvo i casi di pagamento diretto, prima della presentazione della fattura relativa a ciascun SAL successivo al primo, l'Appaltatore dovrà presentare le fatture quietanzate e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, i cui nominativi siano stati comunicati, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, e le cui prestazioni siano ricomprese negli importi liquidati con il precedente SAL. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi indicati nel precedente capoverso, la Stazione appaltante, laddove venisse comunque emessa fattura, non procederà ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore fino al momento dell'avvenuto adempimento oppure fino al momento in cui pervenga una richiesta di pagamento diretto da parte dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori.

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati alla Stazione appaltante e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 119, comma 11, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, e di quanto indicato al precedente comma 7, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell'Appaltatore.

Nel caso di pagamento diretto, ai sensi di quanto indicato ai commi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

precedenti, le liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito dell'Appaltatore, pertanto, la Stazione appaltante non potrà provvedere alla totale liquidazione di tali pagamenti nel caso in cui il loro importo risulti superiore al credito dell'Appaltatore.

9. Le fatture elettroniche, intestate a Azienda USL Toscana centro, codice fiscale e partita IVA 06593810481, – con sede in Firenze piazza Santa Maria Nuova 1, Codice Univoco Ufficio O8V1K8 (PISTOIA) - Codice IPA (ausltc), devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica*”. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della FatturaPA per Azienda USL Toscana centro vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto o del successivo contratto applicativo.

A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, recante “*Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinanza degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale*”, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori verrà gestita in via telematica mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23.06.2014, n. 89, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara e quello derivato, correlato allo specifico contratto applicativo, ed il codice CUP, senza i quali non è possibile procedere al pagamento della stessa. L'appaltatore si impegna inoltre ad inserire nelle fatture, oltre ai codici CIG e CUP sopra indicati: il titolo dell'intervento, l'indicazione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", gli estremi identificativi del contratto a cui si riferisce la fattura, il numero del documento attestante l'ordinazione pervenuto tramite NSO e l'indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata.

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente Accordo Quadro è il seguente:
B401C4AB15.

Le fatture dovranno contenere altresì il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa, se presentate dopo l'emissione del certificato di pagamento, oppure il numero e la data del SAL a cui fa riferimento la fattura, se presentate dopo l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

10. I pagamenti avverranno nei termini previsti dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, previa presentazione di regolare fattura elettronica. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 9, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

In ogni caso in cui l'Appaltatore, ove non abbia già emesso le fatture prima dell'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente comma 5, non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 7, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile alla Stazione appaltante e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

11. Ai sensi dell'art. 119, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

12. Si applica il comma 6 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

13. La Stazione appaltante prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

14. In tutti i casi di pagamento diretto la Stazione appaltante, prima di liquidare le somme dovute, procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.

15. L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16. L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è presso Istituto BPM DI EMPOLI (FI) , con codice IBAN IT89G0503437831000000124038 e che la persona delegata ad operare sul conto è Sig. CHRISTIAN EVANGELISTA, c.f. VNGCRS74L27D403Z.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

17. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore mediante accreditamento sul conto corrente indicato al precedente comma 16.

18. Il Sig. Fabio Guazzini dichiara espressamente di esonerare la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

tal modo eseguiti.

Art. 16-bis – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. In attuazione dell'art. 119, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.143 del 25/06/2021, è prevista la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili di cui all'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Si intendono comprese nel settore edile tutte le attività ricomprese nell'allegato X del D.Lgs n. 81/2008, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'Appaltatore, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. L'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile tiene conto dei lavori eseguiti da parte dell'Appaltatore, in appalto o subappalto, ovvero dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

4. Le dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore per il singolo cantiere con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alle eventuali imprese subappaltatrici e subcontraenti, ai lavoratori autonomi, costituiscono la base informativa per l'attestazione di congruità.

5. La verifica di congruità è eseguita dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente confrontando i dati delle denunce mensili dichiarati dall'Appaltatore e dagli altri soggetti esecutori presenti in cantiere, di cui al precedente comma, e gli indici minimi di congruità riportati nella



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. La congruità dell'incidenza della manodopera riferita all'opera complessiva è richiesta dalla Stazione Appaltante o dall'Appaltatore prima di procedere alla redazione del Conto finale e all'erogazione del saldo. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo di ciascun contratto applicativo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16 e 22, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, secondo quanto previsto al successivo art. 19 per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 18 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto

1. L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare – nei limiti di legge - le seguenti lavorazioni: OG2 e OG11.

2. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e in conformità alle specifiche riportate all'art.23 del Capitolato speciale. L'Appaltatore, a tal fine, per ciascun contratto applicativo, prima



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta alla Stazione appaltante specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta e l'impresa subappaltatrice nonché produrre quanto previsto nel suddetto art. 119.

3. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, la Stazione appaltante richiederà all'Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 16 dell'art. 119 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

4. La Stazione appaltante, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

I subaffidamenti che non costituiscono subappalti dovranno essere preventivamente comunicati alla Stazione Appaltante e dovranno essere effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato.

Il distacco di manodopera è soggetto ad esplicita autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato.

5. La Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto dei subcontraenti nei casi previsti dall'articolo 119, comma 11, del Codice dei Contratti. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al singolo contratto applicativo emesso nell'ambito del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

presente Accordo Quadro, è obbligato, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D .Lgs. n. 36/2023, a comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm " (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

6. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro e gli eventuali contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Stazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

appaltante dichiarerà risolto di diritto il presente Accordo Quadro e gli eventuali contratti attuativi ai sensi del successivo articolo 19.

7. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore potrà richiedere l'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Azienda USL Toscana centro

1. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro approvato con Delibera D.G. n. 91 del 30/01/2024 e reperibile sul sito www.uslcentro.toscana.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, per ogni contratto applicativo, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

2. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

3. L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

compresi quelli del subappaltatore, e a inviare alla Stazione appaltante comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. Trova applicazione per la risoluzione del presente contratto la disciplina contenuta all'art. 41 del Capitolato speciale di appalto e, per quanto non già previsto dal predetto articolo, le disposizioni di cui all'articolo 122 del Codice dei contratti.

2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione della Stazione appaltante, in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. In caso di risoluzione, la Stazione appaltante procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 20 - Certificato di regolare esecuzione

1. La conformità dei lavori eseguiti in attuazione dei contratti applicativi viene attestata a mezzo del certificato di regolare esecuzione, che deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

2. Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio della Stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto applicativo fino all'approvazione esplicita o tacita del certificato di regolare esecuzione. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione appaltante. Resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 21 – Conto finale

1. Come previsto dall'art. 21 del Capitolato, accertata l'ultimazione dei lavori affidati con contratto applicativo, si procederà alla compilazione del conto finale, che deve essere sottoscritto dall'Appaltatore entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo

1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall'Appaltatore dopo la comunicazione, da parte della Stazione appaltante, del certificato di pagamento conseguente all'esito positivo della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il certificato di pagamento viene rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto entro il termine massimo di sette giorni da tale esito positivo ed è comunicato all'Appaltatore, in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 16. La fattura dovrà essere emessa dopo la trasmissione dei



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

documenti attestanti l'ordinazione dei lavori mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini.

2. La Stazione appaltante effettuerà il pagamento della rata di saldo secondo i termini previsti dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni, secondo il comma 9 dell'art. 117 dello stesso Decreto e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 9 del precedente art. 16, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, dovrà riportare la firma di un soggetto autorizzato, e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall'art. 16 del presente contratto.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, non si procederà al pagamento della rata di saldo fino al momento della presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

6. In ogni caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto indicato nel presente articolo, l'eventuale ritardo dei termini di pagamento non potrà



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

essere imputato alla Stazione appaltante e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 23 – Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023. L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP), del codice CIG Accordo Quadro e del codice CIG derivato del contratto attuativo cui si riferisce. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

2. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Stazione appaltante e trasmesso in modalità telematica.

Art. 24 – Recesso

1. La Stazione appaltante si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni. È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

2. La Stazione appaltante, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente Accordo Quadro, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1; in tali ipotesi, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite nell'ambito dei contratti applicativi in corso di attuazione, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente fin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. In ogni caso è facoltà della Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta elettronica certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.

4. Ai sensi dell'articolo 123 del Codice, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare i lavori eseguiti e il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 24 - bis – Adempimenti in materia antimafia e recesso ex D. Lgs. n.

159/2011

Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, L. 190/2012, si prende atto che l'impresa appaltatrice risulta iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*white list*)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

istituito presso la Prefettura di Firenze e che pertanto non deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui al D.lgs. 159/2011, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.

Art. 25 – Controversie e foro competente

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile Unico del Progetto avvierà la procedura prevista all'art. 40 del Capitolato.
2. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.
4. Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 210 del D. Lgs.n. 36/2023 e all'art. 41 del Capitolato e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

Art. 26 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:
 - il D. Lgs. n. 36/2023;
 - il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (per le parti applicabili al PNRR);
 - il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 (per le parti applicabili al PNRR);
 - il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora vigenti;
 - il D. Lgs. n. 81/2008;
 - la L.R. n. 38/2007, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Stazione appaltante, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Art. 28 - Spese contrattuali, imposta di bollo e efficacia del contratto

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Bollo assolto dall'Appaltatore in modalità telematica ai sensi dell'art.18, co.10, del D.Lgs. 36/2023 in data 20.11.2024.
3. E' altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sugli atti occorrenti per la gestione dei lavori (documenti contabili, verbali e certificati), dal giorno della consegna dei lavori a quello della data di emissione del collaudo.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa del presente Accordo Quadro e degli eventuali contratti attuativi solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986, salvo rivalsa a carico della parte inadempiente.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

6. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di ricevimento, mediante PEC, da parte della Stazione appaltante del presente contratto debitamente sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. 44 (quarantaquattro) pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
per l' Azienda USL Toscana centro	per l'Appaltatore
Dott. Massimo Martellini	Fabio Guazzini
Direttore S.O.C. Appalti e supporto	Legale rappresentante di
Amministrativo	Engineering Costruzioni
	Gruppo Empoli Luce Srl



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL
CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile Fabio Guazzini dell'Impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce Srl dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 "Responsabilità verso terzi e assicurazione", 9 "Penali per ritardi e premio di accelerazione", 9-bis "Altre penali", 14 "Revisione dei prezzi contrattuali", 15-bis "Anticipazione corrispettivo contrattuale", 16 "Fatturazione e pagamenti", 19 "Risoluzione del contratto", 22 "Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo", 24 "Recesso", 24-bis "Adempimenti in materia antimafia e recesso ex D.Lgs. n.159/2011" e 25 "Controversie e foro competente".

Letto confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore

Fabio Guazzini

il Legale rappresentante

Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce Srl